

2) ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (che il legno e i prodotti derivati siano di provenienza illegale)

AI FINI DELLA VALUTAZIONE SI E' TENUTO CONTO DELLE "INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO" ALLEGATE AL DOCUMENTO

QUESITI		SI	NO	NOTE
1	Presenza di licenze di legalità CITES o FLEGT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non applicabile
2	Presenza di certificazione forestale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della validità <input type="checkbox"/>
3	Conformità alla normativa forestale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Conformità alla normativa ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Conformità alla normativa riferita ai diritti di raccolta del legno (ad es. usi civici)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Conformità alla normativa riferita ai diritti di terzi circa l'uso, possesso o occupazione legati alla raccolta del legno (es. contratti di affitto o comodati, diritti reali di godimento)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Conformità alla normativa in campo commerciale/fiscale (tributario)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Per le specie legnose che compongono il lotto il rischio di rischio di taglio illegale è trascurabile?	La Regione Piemonte garantisce che non sussistono condizioni di produzione/commercio illegale di determinate specie legnose, di pratiche illegali diffuse (né la presenza di conflitti armati), di sanzioni ONU / EU o di una corruzione diffusa. Non è necessario rispondere alle domande		Deliberazione RP n. 19-6394 del 23.09.2013
9	L'attività di taglio illegale nel Paese / regione subnazionale di produzione o nella concessione da cui proviene il legno è trascurabile?			
10	Vi sono sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno dal Paese / regione di origine del materiale?			
11	Il livello di <i>governance</i> (indice di corruzione) è tale da garantire l'affidabilità e la veridicità della documentazione prodotta?			
12	La catena di approvvigionamento è semplice, corta (massimo 3 soggetti) e tracciabile?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRASCURABILE		NON TRASCURABILE (serve mitigazione)

3) MITIGAZIONE DEL RISCHIO (da compilare solo se il rischio è risultato "non trascurabile")

Azioni di mitigazione	NO	Non pertinente	SI (dettagliare)
Richiesta di informazioni aggiuntive			
Controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine			
Rinuncia all'acquisto del carico di legno e prodotti da esso derivati			
Procedure adottate per l'attenuazione del rischio			

Luogo e data di compilazione

Firma per esteso, leggibile, ed eventuale timbro dell'Operatore (legale rappresentante)

Poirino, 20.01.2017

Bosco Ercole

Ragione Sociale dell'Operatore: Bosco Legnami di Bosco Ercole

P.IVA.: IT 01691720468

Numero di iscrizione all'albo regionale: n. 149 del 17/01/2011

4) Registro delle partite di vendita

LOTTO: 3/2017

Partita di vendita	Nominativo del cliente	Estremi della fattura (numero e data)	Note
1	Segheria Pastiretti s.n.c.	Fattura n. 32 del 03.02.2017	
2	Mancuso Pietro e figli legnami e carboni sas	Fattura n. 33 del 14.02.2017 Fattura n. 34 del 24.02.2017	
3	Termotecnica "Belvedere".	Fattura n. 42 del 28.03.2017	

Ragione Sociale dell'Operatore: Bosco Legnami di Bosco Ercole

P.IVA.: IT 01691720468

Numero di iscrizione all'albo regionale: n. 149 del 17/01/2011

Allegati	NO	SI
Comunicazione / autorizzazione con progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documenti comprovanti l'acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documenti comprovanti l'esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documenti comprovanti la vendita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altra documentazione attinente (ad es. riferimenti a: estratto di mappa catastale, contratto di acquisto, copia della certificazione forestale, attestato di competenza professionale UF3 ecc..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Prima di intraprendere il processo di valutazione del rischio è necessaria un'attenta lettura e conoscenza del [Regolamento EUTR](#) (e, se del caso, dei relativi documenti di orientamento che ne precisano alcune interpretazioni), nonché della [Legge forestale](#) della Regione Piemonte e del suo [Regolamento](#) di applicazione, inclusa la presentazione che ne descrive gli [elementi fondamentali](#). Per quanto riguarda la tenuta del Registro del Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) e i controlli è opportuno fare riferimento a quanto riportato nella [Nota esplicativa del MiPAAF](#). Una copia di quanto sopra menzionato è parimenti scaricabile dalla cartella "Documenti legislativi" posta all'interno della sezione "Legno e legalità" del presente [portale](#).

Quesito 1

Non applicabile a materiale di origine piemontese.

Il sistema delle licenze FLEGT si basa su Accordi Volontari di Partenariato (VPA) per cui i Paesi produttori firmatari si impegnano a esportare nel territorio UE solo lotti di legno e prodotti derivati provvisti di licenza FLEGT. In questo caso il materiale esportato viene considerato di origine legale e conforme a tutte le disposizioni giuridiche e normative in materia forestale in vigore nel Paese di origine. Al momento i Paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia.

La certificazione CITES è invece un documento che autorizza il commercio internazionale di animali e vegetali inclusi nella "Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (Convenzione CITES)". Tra le specie forestali presenti in Piemonte e indicate negli [Allegati C, D ed E del Regolamento Forestale \(DPGR 8/R/2011 e s.m.i.\)](#), ad oggi, nessuna è soggetta a questo tipo di regolamentazione.

In caso di dubbi è possibile verificare il *database* disponibile sul sito della CITES (www.speciesplus.net).

Quesito 2

Verificare se l'area di origine del lotto di materiale legnoso è o meno certificata FSC/PEFC (certificazione individuale o di gruppo) e in caso positivo richiedere una copia del certificato di gestione forestale sostenibile (GFS) o il numero di riferimento del certificato. Verificare la rispondenza tra l'area di provenienza del lotto e quella indicata nel certificato (ad esempio tramite GPS o consultazione del portale [SIFOR](#)). Consultare i siti internet [FSC](#) e [PEFC](#) per verificare la validità del certificato ottenuto.

Quesito 3

In relazione al presente quesito, il [sito della Regione Piemonte sulle Foreste](#), tramite una serie di pagine e collegamenti *ad hoc*, fornisce le indicazioni necessarie sulla normativa applicabile, su come fare e a chi rivolgersi per effettuare gli interventi, su quali requisiti professionali sono

Ragione Sociale dell'Operatore: Bosco Legnami di Bosco Ercole

P.IVA.: IT 01691720468

Numero di iscrizione all'albo regionale: n. 149 del 17/01/2011

richiesti, su come comportarsi in casi specifici (ad es. vincolo idrogeologico, trasformazione del bosco, aree protette ecc..) e su quali misure o modulistica devono essere adottate.

Per poter effettuare tagli boschivi è necessario rispettare le norme definite dal [Regolamento forestale](#) della Legge RP n. 04/2009. In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento sono ad esempio previste diverse modalità operative che implicano la predisposizione di una COMUNICAZIONE SEMPLICE oppure UN'AUTORIZZAZIONE CON PROGETTO (redatto da un tecnico forestale) da effettuare tramite il sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/tagli-boschivi-comunicazioni-autorizzazioni-forestali>.

Nel caso di autorizzazione con progetto, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti, prima di iniziare l'intervento verificare che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (silenzio-assenso).

Questi documenti devono essere trasmessi al competente ufficio territoriale attraverso il SIFOR o tramite gli sportelli forestali. In essi è inclusa gran parte delle informazioni prescritte dal Regolamento EUTR (ad es. il tipo di prodotto, la specie e le quantità raccolte).

Qualora sia necessario verificare il possesso di competenze professionali è possibile fare riferimento [all'Elenco operatori forestali del Piemonte](#).

In particolare, per la conformità alla legislazione regionale vedasi il seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/tagli-boschivi>

In alcuni casi è necessario comunicare l'esecutore dell'intervento selvicolturale o effettuare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.

Quesito 4

Sempre attraverso il [sito della Regione Piemonte sulle Foreste](#) è possibile reperire informazioni anche sulla normativa ambientale applicabile.

La norma di riferimento è la [L.R. n. 19 del 29 giugno 2009](#) "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Le procedure autorizzative al taglio differiscono per i boschi situati all'interno di aree Protette (Parchi o riserve naturali) o di siti della Rete Natura 2000 tutelati dall'Unione Europea (siti di importanza comunitaria - SIC, ZSC e/o zone di protezione speciale - ZPS), e a prevalente funzione naturalistica. In questi casi, se esiste un piano di gestione forestale è sufficiente una comunicazione semplice. Nel caso in cui non vi sia un piano di gestione forestale si devono applicare le "Misure di conservazione". Se non sono rispettate le suddette Misure di conservazione è necessaria un'autorizzazione regionale comprensiva della valutazione d'incidenza. Per verificare se un appezzamento è compreso all'interno di un'area Protetta o in siti della Rete Natura 2000, consultare il portale [SIFOR](#).

Per gli interventi in aree protette e siti della Rete Natura 2000 consultare le specifiche riportate al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/interventi-aree-protette-siti-natura-2000>

Quesito 5

Con il termine di uso civico si intende la titolarità di una comunità ad esercitare alcuni diritti reali (pascolatico, legnatico, fungatico ecc.) su un terreno altrui. La norma di riferimento è il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 che individua gli usi civici in senso stretto e la proprietà collettiva (che a sua

Ragione Sociale dell'Operatore: Bosco Legnami di Bosco Ercole

P.IVA.: IT 01691720468

Numero di iscrizione all'albo regionale: n. 149 del 17/01/2011

volta si distingue in demani civici e domini o proprietà collettiva). Nelle comunità locali l'uso civico di legnatico è consentito ai residenti sui terreni di demanio civico gestiti dall'Amministrazione Comunale. Specifici regolamenti comunali disciplinano la raccolta del legname per uso civico la cui commercializzazione è vietata a qualsiasi titolo. Differente è il discorso per il materiale legnoso che proviene da una proprietà collettiva, dominio civico o altra superficie vincolata al beneficio di specifici soggetti. Si tratta in questo caso di terreni vincolati al beneficio di una determinata cerchia di originari, e di proprietà di un ente esponenziale. L'ISTAT ha censito in Piemonte 93 realtà (superficie complessiva di 103.000 ettari), tra le quali si segnala la Partecipanza dei boschi di Trino (600 ha). E' necessario, in questi casi, verificare attentamente i diritti di godimento e proprietà del lotto di materiale legnoso oggetto di trattativa commerciale.

Quesito 6

Verificare l'esistenza di contratti di affitto o comodato della superficie boschiva, diritti di godimento relativi al bosco e l'effettiva proprietà del lotto di materiale legnoso oggetto di trattativa commerciale.

Informazioni circa eventuali diritti possono essere verificate attraverso le annotazioni della visura camerale del terreno relativo alla superficie forestale in questione.

Quesito 7

La documentazione di supporto può consistere in fatture, bolle e ricevute fiscali.

QUESITI 8, 9, 10 e 11

Per quanto riguarda il legname di origine locale, la Regione Piemonte garantisce che non sussistono condizioni di prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi, né di produzione illegale o di pratiche illegali e di conflitti armati, né sono presenti sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulla commercializzazione del legno stesso. Inoltre la percezione della corruzione a livello regionale è limitata. Pertanto, non è necessario rispondere ai suddetti quesiti.

Tale condizione è confermata anche da specifici studi indipendenti svolti dalla Università di Goteborg (Svezia) su indici di corruzione di settore condotti su base regionale.

Tale lavoro è stato accettato da PEFC Italia come indice valido per la certificazione di catena di custodia.

QUESITO 12

Ai fini della valutazione del rischio, l'Operatore deve ottenere le informazioni che gli consentono di documentare la provenienza del legname risalendo fino al bosco/impianto di arboricoltura da legno di origine, ovvero deve essere in grado di documentare l'acquisto diretto del lotto e la composizione della catena di approvvigionamento

Ragione Sociale dell'Operatore: Bosco Legnami di Bosco Ercole

P.IVA.: IT 01691720468

Numero di iscrizione all'albo regionale: n. 149 del 17/01/2011

Quest'ultima ha una struttura molto semplice in quanto nel caso specifico l'Operatore acquista generalmente il bosco in piedi e i diritti di proprietà sono già stati verificati rispondendo ai quesiti precedenti.

MITIGAZIONE

Nelle condizioni di esercizio in oggetto, ovvero operando a scala regionale, solitamente non risulta necessario attuare azioni di mitigazione. Si consiglia tuttavia di annotare nell'apposita sezione "note" qualsiasi specificità o dubbio che è stato affrontato e risolto ai fini della valutazione del rischio.

Il rischio può risultare "non trascurabile" quando l'Operatore nutre dei dubbi sulla veridicità di alcune delle informazioni acquisite o non è stato in grado di raccogliere e documentare quanto risulterebbe necessario ad una esauriente valutazione.

Una possibile variazione di quanto riportato nel registro, che tuttavia non si configura tra le azioni di mitigazione e va comunque attuata successivamente alla valutazione del rischio, potrebbe riguardare il riscontro di differenze significative tra i quantitativi di legname stimati e quelli effettivamente riscontrati dall'Operatore. In tal caso egli dovrà tenere testimonianza delle azioni intraprese rispetto ai tecnici e alle autorità coinvolte nella stima.

Relazione con fornitori e clienti

A differenza di chi si occupa di importazione di prodotti in legno e derivati da Paesi extra UE, l'Operatore che svolge attività in ambito regionale si trova in una condizione agevolata in quanto il suo fornitore di legname (nel caso ad esempio di un'impresa di utilizzazioni forestali) è in genere il proprietario/gestore del bosco o comunque la catena di approvvigionamento è corta e per lo più diretta. Di conseguenza è possibile instaurare un rapporto di collaborazione basato sulla reciproca conoscenza e il reperimento delle informazioni per eseguire l'analisi del rischio di illegalità è facilitato; in molti casi, peraltro, l'Operatore stesso, che spesso conosce la legislazione applicabile meglio dei suoi fornitori, può provvedere in prima persona all'acquisizione dei documenti necessari.

Nei confronti dei suoi clienti, l'Operatore non è invece obbligato a fornire la suddetta documentazione ma può comunicare loro di aver svolto correttamente quanto previsto dall'applicazione del Regolamento EUTR. A tal proposito egli può prendere ad esempio il [modello di lettera](#) che è stato inserito nel portale.